



Contrasto al fenomeno delle imprese “apri e chiudi” e Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita “sistemica”

Gli articoli 23 e 24 del *decreto* rispondono alla esigenza di monitorare in modo sistematico, nell'ambito dell'attività di controllo, quelle situazioni a più elevato rischio di evasione, tra le quali rientrano le imprese cosiddette “apri e chiudi” (ossia quelle imprese che cessano l'attività entro un anno dalla data di inizio della stessa), nonché le imprese in perdita “sistemica”. Per questa loro peculiarità, tali imprese sono inserite *ex lege* nella selezione delle posizioni da sottoporre a controllo da parte dell'Agenzia delle entrate, della Guardia di Finanza e dell'INPS, atteso che, dall'esperienza dei controlli fiscali, a questa categoria di contribuenti sono stati spesso associati comportamenti fraudolenti sia di natura fiscale (false fatturazioni e frodi carosello) che contributiva. Si evidenzia, tra l'altro, che la disposizione di cui all'art. 23 in esame fa riferimento alle sole imprese (a prescindere dalla natura giuridica delle stesse) e non ai professionisti, nonché ad un periodo di tempo che non è l'anno di imposta ma l'anno solare. La disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 24 del *decreto* si riferisce, nello specifico, alle imprese che si dichiarano in perdita, ai fini delle imposte sui redditi, per più annualità e per le quali il rischio di evasione è del tutto evidente, atteso che perdite reiterate esulano da ogni logica imprenditoriale e depongono per un posizionamento fuori mercato che, ove persistente, non giustifica la sopravvivenza dell'impresa stessa. Ai fini del monitoraggio, la norma esclude espressamente le perdite fiscali determinate da compensi erogati ad amministratori e soci, trattandosi di componenti reddituali tassati in capo ai percettori. La norma non individua un periodo temporale minimo trascorso il quale la perdita può definirsi “sistemica”; pertanto, la perdita fiscale che si protrae per almeno due esercizi consecutivi sarà sufficiente, in assenza di deliberazioni sociali di aumenti di capitale a titolo oneroso, di importo almeno pari alle perdite fiscali stesse, a legittimare l'attività di accertamento da parte degli Organi di controllo.

Notizie di rilievo:

Contrasto al fenomeno delle imprese “apri e chiudi” e Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita “sistemica”	Pagina 1
Partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo	Pagina 2
Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate	Pagina 2
Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi	Pagina 3
Incrocio tra le basi dati dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate per contrastare la microevasione diffusa (articolo 28)	Pagina 3
Migliorie sulla prima casa ante-consegna con Iva al 4%	Pagina 4
Agevolazioni sul carburante. Sconti fiscali in pericolo se la scheda è incompleta	Pagina 5

Partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo

Nell'ottica di rafforzamento dell'attività di contrasto all'evasione fiscale, l'**articolo 18** del *decreto* modifica la disciplina relativa alla partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento. Una delle modalità attraverso cui i Comuni parteciperanno all'attività di accertamento consiste nella segnalazione all'Agenzia delle entrate, alla Guardia di finanza e all'INPS degli elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti, per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi. Per agevolare tale forma di collaborazione, per i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti che non vi abbiano già provveduto è stato introdotto l'obbligo di costituire il Consiglio tributario.

Diversamente, per i Comuni con popolazione inferiore a cinquemila



abitanti che non siano già dotati del Consiglio tributario, è stato introdotto l'obbligo di riunirsi in consorzio ai fini della successiva istituzione del Consiglio tributario.

Il *decreto*, inoltre, modifica in parte l'articolo 1, comma 1, del d.l. n. 203 del 2005, prevedendo l'innalzamento al 33 per cento dell'ammontare della quota (originariamente pari al 30 per cento) spettante ai Comuni che contribuiscano all'accertamento medesimo. Tale quota è determinata, per espressa previsione, sulla base delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del Comune che abbia contribuito all'accertamento stesso.

Comunicazioni telematiche all'Agenzia delle Entrate

Nell'ambito delle disposizioni dirette a rafforzare gli strumenti a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per il contrasto e la prevenzione dei comportamenti fraudolenti in materia di IVA, l'articolo 21 del *decreto* introduce l'obbligo, a decorrere dal 2011, di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini

IVA, di importo pari o superiore a 3.000 euro.

La limitazione dell'obbligo di tale comunicazione alle sole cessioni e prestazioni di importo unitario superiore a 3.000 euro consente di circoscrivere gli adempimenti ad una ristretta platea dei titolari di

partita IVA, escludendo quei contribuenti di minori dimensioni per i quali gli oneri connessi all'adempimento dell'obbligo in questione appaiono non proporzionati alla finalità della disposizione.

Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi

Con la pubblicazione sulla G.U. del Decreto contenente le modalità di definizione dei debiti erariali iscritti ruolo, in presenza di ruoli scaduti e superiori ad euro 1.500, i contribuenti dovranno necessariamente estinguere l'intero debito iscritto a ruolo scaduto prima di poter utilizzare in compensazione i crediti a disposizione. A tal fine andrà utilizzato lo specifico codice tributo Ruol nel modello "F24 Accise".

Il momento in cui il ruolo deve considerarsi scaduto, è quello del termine di pagamento della cartella. Per cui, i debiti che generano la preclusione alla compensazione devono essere debiti per i quali è scaduto il termine di pagamento delle somme iscritte a

*Limitazioni
per le
compensazioni in
presenza di
imposte iscritte a
ruolo*

ruolo, ossia deve essere decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento al contribuente.

Nello specifico, l'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 4/E del 14.02.2011 afferma che "la compensazione è, dunque, ancora possibile solo entro 60 giorni dalla notifica della cartella, ovvero qualora il pagamento dei ruoli sia eseguito tempestivamente".

Quanto ai tributi cui fa riferimento, devono intendersi, ad esempio, le imposte dirette, l'imposta sul valore aggiunto ed le altre imposte indirette, con esclusione, quindi, dei tributi locali e dei contributi di qualsiasi natura.

Incrocio tra le basi dati dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate per contrastare la microevasione diffusa (articolo 28)

L'articolo 28 del decreto prevede che l'Agenzia delle entrate esegua specifici controlli sui soggetti che, pur essendo titolari presso l'INPS di una posizione contributiva quali lavoratori dipendenti, risultano non aver mai dichiarato il relativo reddito; analoga previsione opera qualora risulti che non siano state effettuate da parte del datore di lavoro le ritenute d'imposta previste dalla vigente normativa.



Migliorie sulla prima casa ante-consegna con Iva al 4%

Chi compra casa paga il 4 per cento. Ma come comportarsi con i lavori extra capitolato, fatturati a parte rispetto all'immobile? Con la risoluzione n. 22 del 22 febbraio 2010 l'agenzia delle Entrate affronta il delicato tema delle aliquote Iva da applicare alle cosiddette migliorie o opere extracapitolato, richieste dai futuri proprietari degli immobili.

Nella risoluzione l'agenzia pone l'accento su due aspetti molto importanti che è bene tenere sempre presenti quando si parla di operare fuori capitolato.

Il primo riguarda l'ambito di applicazione delle opere, che per beneficiare dell'aliquota del 4% devono essere realizzate esclusivamente durante la fase di costruzione di un immobile ancora non completamente terminato. Questo significa che le stesse opere, realizzate nell'ambito di una ristrutturazione edilizia sconteranno l'aliquota ridotta del 10 per cento e mai del 4 per cento, a nulla influendo la circostanza che il committente sia un soggetto in possesso dei requisiti "prima casa".

Il secondo aspetto attiene la natura degli interventi richiesti, i quali anche dopo la loro esecuzione devono far mantenere all'abitazione le caratteristiche non di lusso, determinate sulla base dei parametri dettati dal decreto del Ministero dei Lavori pubblici del 2 agosto 1969.

Diversamente, ai lavori di miglioria dovrà essere applicata l'aliquota ordinaria che dovrà essere estesa anche alla cessione dell'immobile il quale così passerebbe dal 4 al 20 per cento. Ciò vale anche per gli eventuali acconti già versati, che andrebbero integrati tramite una nuova fattura di sola Iva.



Agevolazioni sul carburante. Sconti fiscali in pericolo se la scheda è incompleta

Gli sconti fiscali sono "salvi" se la scheda carburanti è completa dei dati richiesti dalla legge. Solo in questo caso il contribuente può dedurre il costo delle schede carburanti e operare la detrazione dell'Iva. Per gli acquisti di carburanti per autotrazione effettuati presso i distributori di benzina, sono elementi fondamentali, per fruire degli sconti fiscali, l'indicazione del numero di targa su ciascuna scheda e la firma del benzinaio per convalidare la fornitura del carburante. La mancanza nelle schede carburanti di uno solo di questi dati esclude ogni beneficio fiscale. Così come è preclusa ogni deduzione o detrazione se nella scheda carburanti manca l'indicazione del numero dei chilometri indicato dal contachilometri del veicolo usato.

I principi base delle regole sulle schede carburante sono stati ribaditi di recente dalla Corte di cassazione. Per la Corte, sezione V civile, la "dimenticanza" del numero della targa, o della firma dell'addetto, o del numero dei chilometri comporta



la ripresa a tassazione del costo dedotto ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva detratta (sentenza 3947-/2011).

Fermo restando quanto esposto, i **professionisti** sono **agevolati** nella compilazione della scheda carburante.

La citata norma dispone, testualmente, l'obbligo di annotazione dei chilometri per "l'intestatario del **mezzo di trasporto**, utilizzato **nell'esercizio d'impresa**". Stante il tenore letterale della norma, è ormai consolidato l'orientamento in base al quale l'indicazione dei chilometri debba essere effettuata dai soli esercenti attività d'impresa e **non** anche dagli **artisti e professionisti**.

Gli sconti fiscali sono salvi se la scheda carburanti è completa dei dati richiesti dalla legge



MT CONSULTING 2002 SRL

Via Terenzio n. 7
00193 Roma
Zona S. Pietro

Tel.: 06.68.80.36.73
Tel/Fax: 06.68.30.06.78
mtconsul@libero.it

SIAMO SU INTERNET
WWW.STUDIOTOZZI.COM